



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

IL SINDACO

ORDINANZA N. 45 DEL 04.05.2020

OGGETTO: Misure urgenti per l'attuazione e l'osservanza delle disposizioni di cui al D.P.C.M. del 26 aprile 2020. Riapertura attività di vendita di generi alimentari all'interno dei mercati rionali e riapertura box dei fiori.

IL SINDACO

VISTO il D.L. 23.02.2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19;

VISTO il D.L. 25.03.2020, n. 19 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio Ministri del 4, 8, 9 ed 11 marzo 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19*";

VISTI, altresì, i successivi decreti del Presidente del Consiglio Ministri del 10 e 26 aprile 2020 recanti "*Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19*";

VISTI i provvedimenti emanati dal Presidente della Regione Calabria e da ultimo l'Ordinanza n. 37 del 29.04.2020;

CONSIDERATO che con Ordinanza Sindacale n. 44 del 30.04.2020 - al fine di superare gli effetti dell'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 37/2020 che di fatto ampliava le attività consentite dal DPCM del 26.04.2020 - è stato disposto che, dopo il 4 maggio, su tutto il territorio comunale, rimangono applicabili esclusivamente le disposizioni di cui al DPCM del 26.04.2020;

VALUTATO, in particolare, l'art. 1 lett. z del DPCM del 26.04.2020 che recita "*sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro*";

VISTA l'ordinanza sindacale n. 18 del 10.03.2020 con la quale era stata disposta la chiusura dei mercati rionali di Archi, Pellaro, Tito Minniti, Catona, Botteghelle, Gallico, P.zza del Popolo, Box dei fiori, posteggi fuori mercato, mercato ittico, mercato di Via Filippini, Largo Piazzale Lido;

RITENUTO dunque di poter prevedere la riapertura all'interno dei mercati rionali delle sole attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, nonché alla riapertura dei box dei fiori situati in prossimità dei cimiteri, che rientrano tra le attività consentite dal citato allegato 1 al D.P.C.M. del 26 aprile 2020, a condizione che venga rispettata e garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro

così come prescritta dalla lettera d) dell'allegato 1 del DPCM 9 marzo 2020 e ribadita nel DPCM del 26.04.2020;

RITENUTO altresì, di dover limitare la sopra detta autorizzazione alla riapertura soltanto ai concessionari di box o posteggi che siano in regola con il versamento della TOSAP o che abbiano sottoscritto piano di rientro per la rateizzazione della TOSAP e siano in regola con il versamento delle relative rate;

VALUTATO, al fine di consentire agli uffici competenti lo svolgimento delle verifiche di cui sopra e la messa in atto delle misure necessarie per favorire il distanziamento sociale e i dovuti controlli, di dover programmare la sopradetta riapertura per la data del 6 maggio 2020;

VISTO l'art. 50 del D.lgs. 267/2000;

DISPONE

- 1) La riapertura, a far data dal 6 maggio 2020, delle sole attività di generi alimentari all'interno dei mercati rionali di Archi, Pellaro, Tito Minniti, Catona, Botteghelle, Gallico, P.zza del Popolo, posteggi fuori mercato, mercato ittico, mercato di Via Filippini, Largo Piazzale Lido;
- 2) La riapertura, a far data dal 6 maggio 2020, dei box dei fiori situati in prossimità dei cimiteri;
- 3) La possibilità di accedere alle suddette attività di vendita esclusivamente per gli esercenti regolarmente autorizzati ed in regola con il versamento della TOSAP;
- 4) L'obbligo per tutti gli esercenti di utilizzo dei dispositivi di sicurezza (mascherina e guanti), nonché l'obbligo di rispettare e di far rispettare dall'utenza la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

DISPONE

- di demandare al Dirigente del Settore "*Sviluppo Economico e Sport*":
 - la verifica dei concessionari di box e posteggio che siano in regola con i pagamenti della TOSAP per come indicato in premessa e conseguentemente, in base al numero complessivo di concessionari in regola che possono riaprire, l'eventuale predisposizione di un calendario delle attività che consenta il necessario distanziamento sociale;
 - l'adozione di ogni iniziativa necessaria affinché vengano rispettate, all'interno dei mercati e box riaperti, le distanze di sicurezza interpersonale prescritte dai citati provvedimenti governativi e l'adozione dei dispositivi di sicurezza personale;
- di demandare al Dirigente dell'UPI "*Ammodernamento Rete idrica Fognaria e sistemi manutentivi*" la predisposizione, per il tramite della Società Castore SPL, ove necessario e sentita la Dirigente del Settore Suap, di tracciamenti delle linee di delimitazione dei posteggi a terra al fine di consentire un esatto ed ordinato posizionamento dei commercianti che garantisca il rispetto del distanziamento sociale di almeno un metro, nonché del posizionamento di transenne al fine di favorire un ingresso contingentato ai mercati da parte dell'utenza ed evitare assembramenti;
- di demandare al Comandante della Polizia Municipale la programmazione di opportune attività di controllo sui mercati e box riaperti per il rispetto delle prescrizioni imposte dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020 e dalla presente ordinanza.

DISPONE

- di trasmettere il presente provvedimento:
 - alla Prefettura di Reggio Calabria, territorialmente competente al monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal DPCM 11 marzo 2020;
 - all'ASP di Reggio Calabria;
 - al Dirigente del Settore "*Sviluppo Economico e Sport*" ed al Dirigente dell'UPI "*Ammodernamento Rete idrica Fognaria e sistemi manutentivi*";
 - alle Associazioni di categoria;

- al Comandante della Polizia Municipale e a tutte le Forze dell'Ordine incaricate della sorveglianza e dell'applicazione del presente provvedimento;
- alla rete civica per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e all'ufficio stampa dell'Ente;

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Calabria entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica.

IL SINDACO
Avv. Giuseppe Falcomatà

